REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA

Genova, 3/8/2021
Prot. n. IN/2021/1328

Class. Gen. 6.3
Fasc. 2019/28-38 Pratica n.

Oggetto: S819 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (Operazione R13 e R5) Loc. Molinetto – Comune Cogoleto
Proponente: S.T.I. Soluzioni tecnologiche Internazionali SRL - Ovada
Verifica adeguatezza e completezza documentale.

Alla c.a. Settore Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
SEDE

In riscontro alla nota di codesto Settore - PG 254958 del 27/7/2021 - avente ad oggetto la richiesta di verifica di adeguatezza e completezza documentale relativamente al "Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione in Loc. Molinetto", esaminati gli elaborati messi a disposizione sul sito regionale www.ambienteinliguria.it (pratica n. S819), si segnala la necessità che gli stessi vengano integrati / modificati nei termini seguenti.

Con riferimento alla documentazione urbanistica, nell' allegato 4 "tabella aree sensibili e/o vincolate", a pag. 15, viene riportato solo uno stralcio cartografico del Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di Cogoleto con DCC n. 57 del 28/11/2017 .

E' al riguardo da precisare che rispetto al PUC la Regione ha espresso con DGR n. 447/2019 il parere di competenza previsto dall'art 38 della LR 36/'97 e s.m. ai fini dei successivi adempimenti da parte dell' Amministrazione Comunale necessari per il proseguo dell' iter approvativo. Allo stato pertanto tale iter non si è ancora concluso, risultando conseguentemente il Piano regolatore generale, approvato con DPGR n. 981/1978, ancora lo strumento di riferimento urbanistico per il governo del territorio comunale.

Va peraltro evidenziato che essendo ormai trascorsi tre anni dall' assunzione della relativa deliberazione di adozione di tale PUC non sono più operanti per lo stesso le misure di salvaguardia stabilite dall' art 42 della sopra richiamata legge regionale.

Si segnala inoltre che risulta errata l' indicazione di "PTCP modificato", riportata nello stralcio cartografico prodotto e riferita all' area oggetto di intervento, in quanto eventuali modifiche al PTCP assumono efficacia solo all' atto di approvazione dello strumento urbanistico e comunque, nel caso specifico, la richiesta riclassificazione del PTCP da TRZ a IDMOA (variante n. 67) avanzata dal Comune era stata valutata non condivisibile dalla Regione che, nell' espressione del sopra richiamato parere sul PUC, aveva confermato pertanto per l' area corrispondente il regime paesistico vigente.

Quanto sopra premesso, risulta necessario che nella relazione illustrativa, sia inserito il corretto riferimento sia al regime paesistico per l' assetto insediativo del PTCP, sia alla zona del PRG interessata dall' intervento, entrambi corredati dai relativi stralci cartografici (nei quali deve essere rappresentato il confine dell' area interessata) nonchè dalla disciplina urbanistica in oggi vigenti, con conseguente verifica e riscontro di coerenza tra l' intervento in progetto e la stessa, risultando tali elementi in oggi o errati o non presenti nella documentazione prodotta .

Cordiali saluti.

Il funzionario del Settore Urbanistica

(arch. Maurella Pressato)